## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

"MACORIG SPECOGNA" s.d.f. di MACORIG PIO & amp; SPECO MARIA, in persona del socio legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ALESSANDRO BELTRAME con studio in 33100 UDINE VIA GINNASIO VECCHIO 3, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FEDERCONSORZI LEASING SPA IN LIQ;

- intimati -

e sul 2 ricorso n 14329-97 proposto da:

FEDERCONSORZI LEASING SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO FERRI, che la difende, qiusta delega in atti;

 controricorrente e ricorrente incidentale contro

MACORIG SPECOGNA SDF DI MACORIG PIO & amp; SPECOGNA MARIA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 79-97 della Corte d'Appello di TRIESTE, emessa il 31-01-97 e depositata l'08-02-97 (R.G.530-94);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30-06-99 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

## **Fatto**

Svolgimento del processo

La società di fatto Macorig - Specogna, proprietaria di un immobile adibito a discoteca, già locato alla srl Vega, poi sfrattata per morosità nel febbraio 1987, conveniva in giudizio la spa Federconsorzi Leasing innanzi al Tribunale di Udine, assumendo che le era stato impedito di rientrare nel pieno godimento dei locali perché occupati da materiali concessi dalla convenuta in locazione finanziaria alla società Vega e non più ritirati.

Chiedeva quindi che, accertata l'illegittimità dell'occupazione dell'immobile da parte della proprietaria degli arredi, la convenuta fosse condannata al risarcimento del danno, consistente nel mancato godimento del bene medesimo e commisurato al suo valore locativo, indicato in lire 4.000.000 mensili.

La convenuta replicava di aver fatto tutto il possibile per riprendere i suoi arredi, ma di esserne stata impedita da una serie di circostanze estranee alla sua volontà.

L'adito Tribunale, con sentenza del 24 febbraio 1994, respingeva la domanda, dando atto che il mancato asporto dei mobili era dovuto a fatto non imputabile alla proprietaria.

Con la sentenza oggi gravata, emessa l'8 febbraio 1997, la Corte d'Appello di Trieste ha confermato tale decisione.

Ricorre la società di fatto Macorig - Specogna, sulla base di tre motivi.

Resiste la s.p.a. Federconsorzi Leasing in liquidazione con controricorso e contestuale ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo.

La resistente ha depositato una memoria.

## Diritto

Motivi della decisione

Deve disporsi la riunione delle separate impugnazioni, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Va rilevata, "in limine", l'inammissibilità, per tardività, del ricorso incidentale condizionato.

Il controricorso col contestuale ricorso incidentale è stato infatti notificato (in cancelleria, a norma dell'art. 366 2 comma c.p.c., non avendo la ricorrente eletto domicilio a Roma) il 31 ottobre 1997 (venerdì), mentre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta il 19 settembre 1997, scadeva il 29 ottobre.

La Federconsorzi, nella memoria, chiarisce che il ritardo è dovuto al mancato funzionamento, nei giorni 28 e 29 ottobre 1997, degli uffici per le notifiche, le esecuzioni e i protesti di Roma, come accertato con D.M. 24 febbraio 1998, di talché, per effetto della proroga che ne è conseguita, la notifica del 31 ottobre sarebbe tempestiva, in quanto eseguita si oltre il termine originariamente stabilito ma prima del termine prorogato.

Questa conclusione non può essere condivisa.

Il d.lg. lt. 9 aprile 1948 n. 437, ratificato con legge 10 febbraio 1953 n. 73, dispone negli artt. 1 e 2 che, nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici o a mezzo del personale a essi addetto, scadenti durante il periodo di disservizio, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto col quale l'eccezionalità dell'evento e la sua durata sono determinati dal ministro di grazia e giustizia.

Dall'esegesi di queste norme si ricava che la proroga dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza trae origine non già dal cennato decreto ministeriale, bensì dal decreto legislativo del 1948, il quale ha reso elastici i termini di decadenza fissati dal codice di rito, in previsione del possibile verificarsi di quell'evento eccezionale, che è il mancato funzionamento degli uffici giudiziari.

Il decreto ministeriale ha quindi la sola funzione di accertare e constatare l'evento eccezionale da cui discende il mancato o irregolare funzionamento dei detti uffici e di stabilirne la durata; ha, per meglio dire, natura di semplice presupposto di fatto per l'applicazione della norma generale e per la proroga dei termini di decadenza, discendente, come si è visto, direttamente dalla legge, di cui il provvedimento ricognitivo ministeriale rende solo operante l'efficacia nel caso concreto.

Esso in definitiva rileva come un atto formalmente e sostanzialmente amministrativo, ossia, da un punto di vista strettamente processuale, come un mero fatto, il quale, alla stregua di ogni altro fatto rilevante nel processo, dev'essere provato dalla parte che intenda ricavarne un beneficio. Non trattandosi insomma di un atto normativo generale, il giudice non è obbligato, in forza del principio "jura novit curia", a conoscerlo o ad acquisirne comunque la conoscenza con ogni mezzo anche d'ufficio; nulla rilevando infine la previsione della pubblicazione del decreto in esame nella Gazzetta Ufficiale, richiesta unicamente per fissare con la dovuta certezza il "dies a quo" della proroga e per assicurarne l'osservanza in tutto il territorio nazionale, ma non certo idonea, di per sè sola, a modificarne l'intrinseca struttura.

Da quanto esposto deriva che la resistente e ricorrente incidentale non poteva limitarsi a citare il decreto ministeriale asseritamente applicabile al caso, ma avrebbe dovuto anche produrlo, e, non avendolo fatto, la proroga invocata resta indimostrata e priva di ogni effetto.

Deve procedersi dunque all'esame dei soli motivi del ricorso principale.

Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 2043 c.c. e la falsa applicazione dell'art. 609 c.p.c., sostiene la ricorrente che, non appartenendo le cose mobili lasciate nello stabile alla sfrattata s.r.l. Vega, ossia alla parte tenuta al rilascio, ma alla Federconsorzi, non potevano

essere adottate le iniziative di cui parla la sentenza impugnata per ottenere lo sgombero immediato. In subordine, ammesso e non concesso che alla società Macorig - Specogna competessero le facoltà giuridiche riconosciute dall'art. 609 c.p.c., il loro mancato esercizio non potrebbe esser causa, per la titolare, di conseguenze dannose, che solo potrebbero discendere dalla violazione di un obbligo, e comunque non escluderebbe l'obbligo della Federconsorzi di non occupare con i propri beni i locali della società attrice.

Col secondo motivo, in ulteriore subordine, denunciando il vizio di extrapetizione e quindi la violazione dell'art. 112 c.p.c., assume che la Corte d'Appello, affermando, a fronte dei fatti costitutivi del proprio diritto allegati e dimostrati dall'attrice (la proprietà dell'immobile e la presenza in esso dei mobili di proprietà della Federconsorzi), che una diversa condotta della Macorig - Specogna (ossia quella per ipotesi autorizzata dall'art. 609 c.p.c.) avrebbe potuto interrompere o evitare l'occupazione, ha rilevato d'ufficio un fatto modificativo o estintivo non eccepito dalla convenuta.

Queste censure sono infondate.

Dispone l'art. 609 1 comma c.p.c., in tema di esecuzione per consegna o rilascio, che "se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo".

Orbene, per "cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio" s'intendono non solo quelle di sua proprietà ma anche quelle oggetto di un semplice diritto di godimento, in forza di un titolo giuridico che attribuisca alla parte sottoposta all'esecuzione il potere di disporne materialmente in via esclusiva e quindi anche il dovere correlativo di asportarle immediatamente, proprio per rendere possibile la materiale apprensione dell'immobile ad opera della parte istante.

Nel caso di specie, atteso il rapporto di locazione finanziaria intercorso tra la concedente Federconsorzi Leasing e l'utilizzatrice conduttrice società Vega, i beni mobili in questione erano, nel senso suesposto, "appartenenti" alla stessa parte tenuta al rilascio, che pertanto era l'unica obbligata a rimuoverli dall'immobile.

Esattamente quindi la Corte di merito, implicitamente accogliendo questa interpretazione, ha ritenuto applicabile l'art. 609 c.p.c., e altrettanto correttamente ne ha ricavato conseguenze sfavorevoli alla ricorrente.

Essa rileva infatti che "se l'esecutante ha preferito lasciare la mobilia "in loco", ciò fu dovuto a una sua scelta", attesa la molteplicità delle opzioni che la norma surriportata le offriva, segnatamente quella di assumersene la custodia e quindi, "anche dopo l'esecuzione (...), trasportarla in altro luogo"; ragion per cui, "se l'immobile non è stato locato", l'attrice "non può addossare la responsabilità ad altri, fosse questi anche il proprietario della mobilia"; dovendosi pertanto confermare la sentenza, anche se per motivi "diversi da quelli adottati dal primo giudice".

Con un ragionamento immune da vizi logici o errori di diritto l'inerzia della società Macorig - Specogna, che non sollecitò l'ufficiale giudiziario procedente a provvedere in uno dei modi stabiliti dall'art. 609 c.p.c. (custodia della mobilia, a cura della parte istante, con facoltà di asporto, non imponendo certo la norma una custodia sul posto, che renderebbe vana l'esecuzione per rilascio; ovvero trasporto, a cura dello stesso ufficiale giudiziario, in un luogo di deposito, pubblico o privato), è stata insomma reputata come causa unica del danno lamentato dall'attrice, con implicita applicazione del principio di cui all'art. 1227 1 comma c.c., a norma del quale, alla stregua del criterio dell'efficienza causale, la responsabilità del convenuto va esclusa quando la colpa del danneggiato sia idonea da sola a produrre l'evento, abbia cioè eliso il nesso causale tra l'azione del convenuto e il danno.

È il caso di ricordare che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 1 comma c.c., non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev'essere

esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste di parte.

Col terzo mezzo infine la ricorrente osserva che è stato violato l'art. 91 c.p.c. sotto due profili: col porre indebitamente a carico della soccombente il pagamento del contributo alla Cassa di previdenza degli avvocati; e col determinare le spese giudiziali in maniera complessiva, senza distinguere tra spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato, così rendendo impossibile la verifica del rispetto delle tariffe vigenti.

Anche queste censure non possono essere accolte.

Fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare alla parte vincitrice rientra anche la somma da questa dovuta al proprio difensore a titolo di contributo per la Cassa avvocati e procuratori, trattandosi di un onere accessorio che consegue in via generale al pagamento degli onorari, anche nel caso in cui manchi un'espressa domanda (Cass. 21 aprile 1997 n. 3412 e 2 maggio 1996 n. 4023).

Va poi sicuramente riaffermato, in generale, il principio secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e onorari di avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice ha rispettato i limiti delle tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe (Cass. 28 novembre 1995 n. 12280 e 2 aprile 1993 n. 3989).

Nella specie tuttavia, avendo la Federconsorzi Leasing depositato la nota delle spese (come può essere direttamente accertato, denunciandosi, un vizio "in procedendo"), la ricorrente avrebbe potuto facilmente verificare che la somma globalmente liquidata per il grado di appello in lire 3.996.000 consta di lire 1.245.000 per diritti, lire 2.225.000 per onorari, lire 347.000 per spese generali (10% dei primi due importi) e lire 179.000 per esborsi. La liquidazione globale, in definitiva, trovando il suo naturale riscontro nella nota, non ha menomato la possibilità della ricorrente di formulare in questa sede, in modo specifico, eventuali censure di illegittimità e pertanto, di per sè sola, non può condurre, per difetto di rilevanza, alla cassazione della sentenza.

Soccorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

## **PQM**

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; compensa le spese.

Così deciso a Roma, addì 30 giugno 1999.